

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 436</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIA, BROCCA, ASTORI, REBULLA, ANDREOLI, ANGELINI  
PIERO, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BA-  
RUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BONETTI, BORRA, BORRI, BORTO-  
LANI FRANCO, CAMPAGNOLI, CASATI, CIAFFI, COLONI, CONTU,  
CURSI, FARAGUTI, FRASSON, GARAVAGLIA, GOTTARDO, LAT-  
TANZIO, LEONE, LIA, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, NAPOLI,  
ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PIREDDA,  
RABINO, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROSINI, RUSSO RAF-  
FAELE, SANTONASTASO, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TEALDI,  
TORCHIO, URSO, VAIRO, VITI, ZAMBON, ZOLLA, ZANIBONI,  
ZAMPIERI, ZOPPI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

### Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 15 dicembre 1972 il Parlamento italiano approvava la legge n. 772: dopo lungo dibattito sociale, l'obiezione di coscienza otteneva in questo modo anche nella nostra nazione un importante riconoscimento giuridico.

A partire da quella data il cittadino italiano ha avuto la possibilità di adempiere all'obbligo costituzionale di difesa

della Patria non più tramite il solo servizio militare armato, ma anche mediante un servizio sostitutivo non armato o di natura dichiaratamente civile, proprio degli obiettori di coscienza.

L'approvazione di una legge come la legge n. 772 del 1972 è stata da molti considerata come una conquista sociale importante: con essa, infatti, si è dato ulteriore spazio alla voce della coscienza,

alla persona è stato riconosciuto un suo preciso diritto/dovere, è cambiata una prassi che sembrava irrimediabile e sono state poste le premesse per l'affermazione in campo sociale di un nuovo concetto di Patria e di difesa della Patria.

Non tutti, però, si sono trovati d'accordo nel modo di giudicare l'impostazione e la formulazione del testo della legge n. 772 del 1972: anzi, la discussione intorno ai singoli articoli è stata aperta e vivace si può dire da sempre, a cominciare dai primi mesi della sua entrata in vigore. Durante questi ultimi quindici anni le parti interessate non hanno perso occasione per manifestare il proprio punto di vista con interpretazioni e valutazioni spesso divergenti e talora contrapposte, tali da provocare situazioni di tensione e di forte conflittualità, dove il contenzioso ha finito per condizionare pesantemente il normale svolgimento del servizio civile degli obiettori di coscienza.

L'elaborazione di un nuovo testo di legge si rende necessaria come momento di codifica degli orientamenti politici generali emersi in questi anni.

A dicembre la legge n. 772 del 1972 compirà quindici anni. C'è chi dice che « 15 anni costituiscono un lungo periodo, specie se ci si riferisce all'evoluzione della società e alle modificazioni degli animi e dei comportamenti ». In effetti bisogna riconoscere che la legge è invecchiata e che le sue profonde carenze strutturali oggi sono sempre più evidenti. Sul piano socio-politico è palesemente inadeguata, in quanto non è in grado di interpretare la nuova sensibilità sociale nata dai cambiamenti culturali di questi ultimi anni. Sul piano giuridico è definitivamente superata, a motivo degli autorevoli pronunciamenti fatti recentemente dalla Corte costituzionale, dal Consiglio di Stato, dal Parlamento Europeo e dall'O.N.U.

Sul piano amministrativo risulta sempre meno efficiente, in quanto finisce per complicare anziché facilitare i rapporti tra le varie parti sociali ed è quindi causa permanente di contenzioso.

La consapevolezza della necessità di una iniziativa parlamentare volta a ridefinire in termini nuovi tutta la materia riguardante il servizio civile degli obiettori di coscienza si era già manifestata nella precedente legislatura: infatti in seno alla Commissione Difesa delle Camere un comitato ristretto di parlamentari ha lavorato per alcuni mesi attorno ad una proposta di legge realizzando significative convergenze politiche.

Tale consapevolezza permane all'inizio di questa legislatura, nel corso della quale il Parlamento dovrà rispondere in modo soddisfacente anche alle legittime aspettative di molti cittadini, che ormai guardano all'obiezione di coscienza non più come ad un beneficio concesso dallo Stato, bensì come ad un diritto proprio della persona umana.

È nostro dovere, perciò, farci interpreti della nuova sensibilità sociale e prendere nella giusta considerazione le istanze che ci provengono soprattutto da quel settore delicato della popolazione che è costituito dai giovani cittadini. Liberi da pregiudizi e da sospetti, oggi più che mai ingiustificati, dobbiamo affrontare con la massima apertura l'impegno della elaborazione e dell'approvazione di una legge, che consenta ad un numero sempre maggiore di giovani di mettere al servizio della collettività nazionale doti di natura e capacità professionali.

Senza nessuna pretesa di completezza e senza voler stabilire alcun ordine di priorità esponiamo in forma schematica alcuni di questi criteri, quelli che ci sembrano fondamentali.

1. Centralità della persona del cittadino obiettore. È lui il destinatario della legge. Dalle sue motivazioni di coscienza è stata provocata la nostra iniziativa legislativa, con la quale viene integrato l'articolo 52 della Costituzione italiana. Sono le sue doti naturali e le sue capacità professionali che devono essere opportunamente valorizzate in un servizio civile qualificato ed efficiente, a reale vantaggio della collettività.

2. Equipollenza tra servizio civile e servizio militare armato. Nessuna discriminazione tra cittadino e cittadino.

Secondo il pronunciamento del Consiglio di Stato, fra cittadini obiettori e cittadini militari la « dignità » e gli oneri devono essere « pari ».

3. Specificità del servizio civile dell'obiezione di coscienza. L'ottica secondo la quale strutturare il servizio civile, nel nuovo testo di legge deve essere adeguata alla « novità » implicita nella scelta dell'obiezione di coscienza vissuta nei termini di servizio.

Di conseguenza, l'amministrazione del servizio civile dovrà essere il nuovo gestore del servizio civile sostitutivo.

4. Carattere pubblico e statale dell'amministrazione del servizio civile. Si tratta di una « prestazione equivalente » al servizio militare armato, perciò sostitutiva. Si tratta di un servizio richiesto al cittadino dalla Costituzione italiana, di un servizio non facoltativo ma « obbligatorio » con il quale il cittadino compie il suo dovere di « difesa della Patria ». È fuori dubbio che l'amministrazione di tale servizio competa ad un organismo dello Stato.

5. Collaborazione con gli Enti per il servizio civile. Di fatto hanno reso operante la legge n. 772 del 1972. Affiancandosi al Ministero della difesa, di fatto hanno contribuito alla valorizzazione di nuove risorse in risposta a precisi bisogni sociali ed hanno facilitato allo Stato l'espletamento di un suo preciso compito/dovere. Sarebbe un atto antistorico, oltre che ingiusto, non prevedere una loro precisa collocazione e un loro ruolo determinato nella nuova organizzazione del servizio civile.

I criteri sopraesposti fanno diretto riferimento a tutte le parti sociali coinvolte nel fenomeno dell'obiezione di coscienza (Stato, Enti e obiettori) e mirano a creare tra di esse quell'equilibrio che si instaura solo quando le giuste esigenze di Stato e di obiettore sono riconosciute e salvaguardate.

Nel testo della proposta di legge (che nella forma attuale — giova ricordarlo —

costituisce un punto di convergenza molto avanzato tra le diverse parti sociali) tali criteri sono stati recepiti integralmente: i 21 articoli, infatti, non sono altro che la traduzione in concreto di quegli orientamenti politici generali con i quali si intende ridefinire in termini nuovi e rispondenti alla nuova coscienza sociale il servizio civile degli obiettori di coscienza.

A tal fine invochiamo alcuni punti che abbiamo ragione di ritenere sostanzialmente innovati nei confronti della legge n. 772 del 1972.

L'articolo 1 specifica che la scelta dell'obiettore di coscienza (espressamente denominato « cittadino ») non consiste tanto nel rifiuto dell'« uso personale delle armi », ma soprattutto nell'opposizione « a qualsiasi uso delle armi ». Si precisa la richiesta dell'obiettore a svolgere un servizio « sostitutivo » al servizio militare, quale momento di assunzione del dovere principale di « difesa della Patria ».

All'articolo 2 comma 3 viene riconosciuta all'obiettore di coscienza un'ampia possibilità di scelta, che abbraccia l'area vocazionale, il settore d'impiego e l'ente presso cui svolgere il servizio. Si tratta di una vera e propria conquista civile, in cui è evidente il definitivo superamento del precedente modello di riferimento e grazie alla quale è possibile prevedere la giusta collocazione delle persone e la piena valorizzazione delle doti naturali e delle competenze acquisite dagli obiettori.

Gli articoli 4 e 7 fissano i termini di sei mesi per il riconoscimento della domanda e di « tre mesi » per l'assegnazione all'ente, vengono definite tali scadenze « perentorie », cioè obbligatorie l'Amministrazione del servizio civile. Si tratta di un'innovazione di non leggera importanza, che sottrae i cittadini obiettori a possibili arbitri o disfunzioni da parte dell'Amministrazione, evita dolorose discriminazioni provocate in passato da tempi di attesa incerti ed interminabili, e permette di dare al servizio civile quel carattere di continuità che lo rende socialmente più produttivo.

Anche la riduzione a 15 mesi della durata complessiva del servizio civile (articolo 7, comma 4) costituisce un'innovazione importante: crediamo, tra l'altro, che in questo modo il criterio del « pari onere » tra obiettore e militare sia maggiormente rispettato.

L'articolo 6 contiene la novità più rilevante dal punto di vista politico: cioè, il trasferimento dell'amministrazione del servizio civile degli obiettori di coscienza dal Ministero della difesa al dipartimento del Servizio civile nazionale, un nuovo organismo che verrebbe istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale innovazione risponderebbe contemporaneamente a due dei criteri sopra enunciati, al terzo e al quarto. Infatti, da una parte l'amministrazione del servizio civile continuerebbe ad essere di competenza dello Stato, dall'altra il carattere specifico del servizio civile degli obiettori di coscienza verrebbe ad essere fortemente evidenziato senza più nessun pericolo di ambiguità e di fraintendimenti.

L'articolo 8 recepisce e valorizza una delle realtà più recenti sorte nel campo dell'obiezione di coscienza: la Consulta nazionale enti per il servizio civile (CNESC).

Si tratta di un organismo costituitosi per la spontanea convergenza di alcuni

enti su una linea comune di pensiero e di azione, che per un certo periodo di tempo ha funzionato occasionalmente e che da circa due anni opera sistematicamente con compiti di coordinamento e di rappresentanza.

Nella proposta di legge si intende costituirla formalmente come oggetto permanente di consultazione, riferimento e confronto per il dipartimento del Servizio civile nazionale (vedi 5° criterio).

L'articolo 18 riguarda l'istituzione di un Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza ed è l'ultima delle innovazioni di un certo rilievo contenute nella proposta di legge in questione.

Al riguardo bisogna dire che, più che il modo di reperire il fondo, è interessante la destinazione prevista, non circoscritta al trattamento economico degli obiettori di coscienza e alla gestione del vitto e dell'alloggio, ma aperta anche al « finanziamento dei corsi teorico-pratici di formazione al Servizio civile ».

Il motivo di quest'ultima destinazione del Fondo nazionale è evidente: si vuole che il servizio civile degli obiettori di coscienza nei diversi settori divenga un servizio qualificato ed efficace al Paese, rendendo la formazione una necessità.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I

#### OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SERVIZIO MILITARE

##### ART. 1.

1. I cittadini obbligati alla leva, che dichiarino di essere personalmente e in ogni circostanza contrari a qualsiasi uso delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, sono ammessi ad adempiere all'obbligo costituzionale della difesa della Patria nei modi previsti dalla presente legge.

2. I motivi di coscienza adottati devono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.

3. Non possono comunque essere ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risultino:

a) titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) essere stati condannati per reati che comportino espressione di violenza contro persone o cose;

c) essere stati sottoposti a misure di prevenzione.

##### ART. 2.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

## ART. 3.

1. I cittadini indicati nel comma 1 dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro sessanta giorni dall'arruolamento.

2. La presentazione della domanda sospende la chiamata alle armi sino alla definizione della domanda stessa.

3. Nella domanda il richiedente può indicare se preferisce essere assegnato per la prestazione del servizio alla protezione civile o ad un ente convenzionato. Inoltre può indicare le proprie preferenze in ordine all'area vocazionale ed al settore d'impiego ed all'ente presso cui vuole svolgere il servizio. A tal fine la domanda può essere corredata da qualsiasi documento di attestazione che sia ritenuto rilevante ai fini di evidenziare le motivazioni di coscienza addotte, nonché la documentazione attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

4. Gli arruolati al servizio civile, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio per gli stessi motivi già previsti dalla legge per il servizio militare, nel caso che non abbiano presentato domanda nei tempi stabiliti, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

## ART. 4.

1. Il Ministro della difesa, verifica la rispondenza della domanda ai presupposti ed ai requisiti di cui all'articolo 1, decide con proprio decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla presentazione della domanda, circa l'accoglimento della stessa.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di decisione negativa del Ministro della difesa, il ricorso dello interessato alla giustizia amministrativa so-

spende la chiamata alle armi sino alla pronuncia definitiva in merito.

4. La reiezione definitiva della domanda comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

#### ART. 5.

1. I cittadini ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, amministrativo, previdenziale, nonché ai fini del trattamento economico, ai cittadini che prestano il servizio militare.

### CAPO II

#### IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

#### ART. 6.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il dipartimento del Servizio civile nazionale.

2. Il dipartimento del Servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

*a)* organizzare, assegnare e gestire l'utilizzo degli obiettori di coscienza assegnati al servizio nazionale della protezione civile o agli enti convenzionati di cui alla lettera *b)*;

*b)* stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubbliche o private, con esclusione di quelle appartenenti alla pubblica amministrazione, per l'utilizzo degli obiettori in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale e sanitario, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale;

*c)* curare la formazione e l'addestramento degli obiettori, organizzando appositi corsi addestrativi d'intesa con il Servizio nazionale della protezione civile e con gli enti convenzionati;

d) verificare le condizioni di prestazione del servizio da parte degli obiettori e il rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti, avvalendosi all'uopo anche degli uffici periferici di altre amministrazioni statali;

e) predisporre, d'intesa con il servizio nazionale della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative.

3. L'organizzazione del dipartimento del Servizio civile nazionale è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### ART. 7.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al dipartimento del Servizio civile nazionale i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande sono state accettate.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine perentorio di tre mesi dal loro riconoscimento.

3. In caso di assegnazione dell'obiettore al servizio presso un ente convenzionato, deve essere tenuto conto della preferenza espressa in merito all'area e settore vocazionale di impiego dell'ente ed al luogo di svolgimento del servizio.

4. La durata del servizio civile è superiore di tre mesi rispetto alla forma di leva, tale periodo deve essere utilizzato per i corsi addestrativi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6.

5. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di impiegati ed operai, assunti o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie od organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

#### ART. 8.

1. Al dipartimento del Servizio civile nazionale è affidata la tenuta del registro



degli obiettori di coscienza riconosciuti e dell'albo degli enti ed organizzazioni convenzionati.

2. Presso il dipartimento del Servizio civile nazionale è costituita la consulta nazionale enti, per il servizio civile (C-NESC) quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il dipartimento del Servizio civile nazionale. La consulta è formata da rappresentanti degli enti convenzionati e da cittadini che abbiano svolto il servizio civile.

3. Entro 4 mesi dalla pubblicazione della presente legge è istituita la consulta e determinata la propria composizione.

#### ART. 9.

1. Gli enti e organizzazioni pubbliche e private che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione e al relativo finanziamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopi di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6;
- c) capacità organizzativa in rapporto al servizio civile.

2. Gli enti ed organizzazioni inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al dipartimento del Servizio civile nazionale con l'indicazione dell'area vocazionale del settore d'intervento di propria competenza.

3. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

4. Il finanziamento deve essere commisurato ai costi reali, come da regolamento da emanarsi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

## ART. 10.

1. Gli obiettori di coscienza, assegnati dal Servizio civile nazionale alla protezione civile, vengono da questa utilizzati per i propri fini istituzionali direttamente o su richiesta presso enti locali e comunità montane.

## ART. 11.

1. Il dipartimento del Servizio civile nazionale comunica al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza entro un mese dalla cessazione di esso.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

## ART. 12.

1. Tutti coloro che hanno prestato servizio civile ai sensi della presente legge o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, a richiamo in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento delle periodiche attività addestrative di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6.

2. Il dipartimento del Servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiami ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

## CAPO III

## NORME PENALI E DISCIPLINARI

## ART. 13.

1. La magistratura ordinaria è competente a giudicare i reati commessi dagli

obiettori di coscienza di cui all'articolo 1 e ai successivi articoli della presente legge.

2. Chiunque rifiuta di prestare il servizio militare nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 4, è punito con la reclusione da uno a due anni. Il tempo trascorso in stato di detenzione per tale motivo è computato in diminuzione della durata prevista per il servizio militare.

#### ART. 14.

1. Chiunque omette di presentarsi alla sede del servizio civile assegnatagli dal dipartimento del Servizio civile nazionale o se ne allontana senza giustificato motivo è soggetto a decadenza del riconoscimento dell'obiezione di coscienza, con conseguente obbligo di prestare il servizio militare.

2. La decadenza dal riconoscimento dell'obiezione di coscienza, conseguente obbligo di prestare il servizio militare, è altresì prevista:

*a)* nel caso di condanna penale per i delitti di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 1;

*b)* nel caso di gravi mancanze ed irregolarità riscontrate dall'ente presso cui svolge e presta il servizio;

*c)* nel caso di violazione del comma 1 dell'articolo 15;

*d)* nel caso di violazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 16.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le procedure disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi precedenti.

#### ART. 15

1. Colui che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici o privati, iniziare attività professionali o iscriversi a corsi che impediscano il normale espletamento di detto servizio.

2. Per colui che si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valesvoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

#### ART. 16.

1. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è permanentemente vietato di tenere e usare le armi e munizioni indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di fabbricare in proprio e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

2. È altresì vietato di ricoprire incarichi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e di sistemi di armi.

3. Alle autorità di pubblica sicurezza è fatto divieto di rilasciare o rinnovare a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui sopra.

4. Chiunque trasgredisca ai divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000, oltre alla decadenza dell'ammissione al servizio civile.

#### ART. 17.

1. Gli enti convenzionati, che contravengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti al provvedimento di risoluzione o di sospensione della convenzione stessa con provvedimento motivato dal dipartimento del Servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione o sospensione della convenzione con un ente, il dipartimento del Servizio civile nazionale provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso quell'ente, sino a completamento del periodo prescritto.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 18.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero del tesoro il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza, da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato.

2. Il Fondo è costituito:

a) da una quota parte della somma iscritta al bilancio della protezione civile;

b) da una quota parte delle somme iscritte nel bilancio della Difesa, pari al costo *pro capite* di un soldato dell'Esercito rapportato al numero degli obiettori.

3. Il Fondo è destinato:

a) al trattamento economico degli obiettori;

b) alla gestione del vitto, dell'alloggio e del vestiario;

c) al finanziamento dei corsi teorico-pratici di formazione al servizio civile.

##### ART. 19.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione e sulla gestione del servizio civile nonché sul comportamento globale dei giovani nella scelta del servizio per l'adempimento dell'obbligo costituzionale.

ART. 20.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è tenuto ad emanare le norme di attuazione e a formulare il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 21.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e le successive modifiche di integrazione sono abrogate.